

7° FORUM NAZIONALE
DEI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI

29 Gen 2024
ore 9-13 e 14-18
Digital Edition

Diritto & FISCO

Iscriviti al Forum



Evento accreditato ODCEC
8 crediti formativi

Il Senato ha detto sì al ddl Calderoli. Garanzie per i territori che non sigleranno intese

L'autonomia si mette in moto Alle regioni 23 potenziali competenze. Su 14 prima i Lep

Pagina a cura

DI FRANCESCO CERISANO

Primo semaforo verde per l'autonomia differenziata. Il disegno di legge del ministro **Roberto Calderoli** per l'attuazione dell'articolo 116, comma 3 della Costituzione che consente alle regioni a statuto ordinario di chiedere allo Stato "ulteriori forme e condizioni di autonomia" è stato approvato ieri dal Senato con 110 voti a favore, 64 contrari e 3 astenuti. Ora il provvedimento passerà alla Camera in seconda lettura.

Dopo 23 anni dalla riforma del Titolo V che ha inserito l'autonomia differenziata in Costituzione, si mette in moto il trasferimento delle 23 materie previste dagli articoli 116 e 117 alle regioni che le chiederanno siglando con lo Stato intese ad hoc.

Ma soprattutto si mette in moto il processo di determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep) finora rimasto inattuato. Su 23 materie trasferibili saranno 14 quelle che non potranno passare alle regioni senza che prima siano stati definiti i Lep con le relative risorse. La lista individuata dal comitato di saggi presieduto dal professor **Sabino Cassese** comprende norme generali sull'istruzione; tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

Fuori dai Lep e quindi immediatamente trasferibili alle regioni ci sono i rapporti internazionali e con l'Unione europea, il commercio con l'estero, le professioni, la protezione civile, la previdenza complementare e integrativa, il coordinamento della finanza pubblica

Cos'è l'autonomia differenziata	
Il punto di partenza: l'art 116, comma 3, Cost.	La legge messa a punto dal ministro Calderoli, dà attuazione a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione ai sensi del quale, sulla base di intese fra lo Stato e la regione interessata, possono essere attribuite alle regioni a statuto ordinario, che ne facciano richiesta, forme e condizioni particolari di autonomia in 23 materie
Le 23 materie trasferibili alle regioni	Ai governatori potranno andare le competenze su: giudici di pace, istruzione, ambiente, beni culturali, rapporti con l'Ue, commercio estero, sicurezza sul lavoro, professioni, ricerca scientifica, salute, ordinamento sportivo, protezione civile, porti e aeroporti, grandi reti di trasporto, energia, previdenza complementare, coordinamento della finanza pubblica, casse di risparmio, enti di credito fondiario e agrario
Cosa sono i Lep	Le funzioni autonome potranno essere attribuite solo dopo aver determinato i Lep, i 'Livelli essenziali delle prestazioni', ovvero il livello minimo di servizi da rendere al cittadino in maniera uniforme in tutto il territorio, dalla Val d'Aosta alla Sicilia. Non appena definiti Lep, costi e fabbisogni, (il governo avrà 24 mesi di tempo dall'entrata in vigore del ddl Calderoli) ciascuna regione che ha già domandato, o è intenzionata a domandare, maggiori margini di autonomia si renderà conto se ha a bilancio le risorse necessarie per chiedere la devoluzione di una determinata materia. In assenza di una definizione di Lep e delle relative risorse, tale materia non si potrà trasferire
Le 14 funzioni su cui saranno individuati i Lep	Non tutte le 23 materie di cui sopra potranno essere oggetto di determinazione dei Lep. Dovranno essere definiti i Livelli essenziali delle prestazioni nelle seguenti materie: Norme generali sull'istruzione; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio; Porti e aeroporti civili; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali. Inizialmente era inserita nell'elenco anche l'organizzazione della giustizia di pace, espunta per effetto di un emendamento approvato in aula al Senato
Le tempistiche	La procedura per l'intesa fra Stato e regione dovrà durare almeno 5 mesi. Le intese potranno durare fino a 10 anni. Potranno essere rinnovate o terminate prima, con un preavviso di almeno 12 mesi
La clausola salva unità nazionale	Niente autonomia differenziata senza le risorse necessarie a garantire i Lep, che dovranno essere assicurati non solo nelle regioni che hanno chiesto allo Stato l'autonomia, ma anche in tutte le altre. Qualora dalla determinazione dei Lep dovessero derivare extracosti a carico delle finanze pubbliche, non si potrà procedere al trasferimento di funzioni alle regioni senza aver stanziato le risorse per garantire i Lep sull'intero territorio nazionale in modo da scongiurare disparità di trattamento tra territori
Perequazione	Il fondo perequativo debutterà nel 2027 e sarà alimentato da una quota di compartecipazione Iva idonea a garantire in ciascuna regione il finanziamento integrale di sanità, assistenza, istruzione e trasporto pubblico locale. Nel primo anno di funzionamento del fondo perequativo, tali spese saranno computate in base ai valori di spesa storica e dei costi standard, se stabiliti; nei successivi quattro anni dovranno gradualmente convergere verso i costi standard

e del sistema tributario, le casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. A questo elenco va poi aggiunta una new entry: l'organizzazione della giustizia di pace, espunta in extremis dalle materie oggetto di Lep per effetto di un emendamento approvato in aula al Senato. Il governo avrà 24 mesi di tempo (dall'entrata in vigo-

re del ddl) per determinare i Livelli essenziali delle prestazioni. Non appena definiti Lep, costi e fabbisogni, ciascuna regione che ha già domandato, o è intenzionata a domandare, maggiori margini di autonomia si renderà conto se ha a bilancio le risorse necessarie per chiedere la devoluzione di una determinata materia. In assenza di risorse non vi potrà essere devoluzione di competenze. Con una clausola "salva unità

nazionale", inserita in aula per effetto di un emendamento di Fratelli d'Italia (si veda ItaliaOggi di ieri), si prevede che, qualora dalla determinazione dei Lep dovessero emergere extracosti a carico delle finanze pubbliche, non si potrà procedere al trasferimento di funzioni alle regioni senza aver stanziato le risorse per garantire i Lep sull'intero territorio nazionale non solo alle regioni che hanno chiesto l'autonomia differenzia-

ta ma anche a tutte le altre. Per le regioni non interessate a rivendicare l'autonomia differenziata viene prevista una sorta di clausola di invarianza finanziaria: le intese con le regioni non potranno pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre regioni. E sarà comunque garantita la perequazione per i territori con minore capacità fiscale.